

Legge Regionale 15 ottobre 2007, n. 25

Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani

(BURL n. 42, 1° suppl. ord. del 18 Ottobre 2007)

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-10-15;25

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.
2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:
 - a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
 - b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
 - c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un 'sistema montagna lombardo' al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
 - d) garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarietà, quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.

Art. 2

(Azioni per lo sviluppo della montagna)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate, in un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:
 - a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;
 - b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un'adeguata formazione professionale;
 - c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;
 - d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale;**(1)**
 - e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia);
 - f) all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;
 - g) alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;
 - h) alla diffusione dell'informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;



- i) alla diffusione dell'uso di energie alternative e rinnovabili;
 - j) allo sviluppo del turismo;
 - k) alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;
 - l) al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l'attivazione di servizi di telemedicina;
 - m) alla valorizzazione di lingue parlate locali;
 - n) alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;
 - o) allo sviluppo dell'associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;
 - p) alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.
2. I piccoli comuni montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

3. (2)

3 bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani. (3)

3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote, gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrizzazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS). (3)

3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", i criteri e le modalità per l'individuazione e l'applicazione degli indici premiali di cui al comma 3 bis. (3)

Art. 3

(Classificazione del territorio montano)

1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:
- a) demografia;
 - b) livello di benessere;
 - c) dotazione di servizi e infrastrutture;
 - d) orientamento turistico;
 - e) svantaggio morfologico - localizzativo;
 - f) indice di ruralità territoriale.
2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all'individuazione delle seguenti zone omogenee:
- a) zona 'A', corrispondente ai comuni con svantaggio basso;
 - b) zona 'B', corrispondente ai comuni con svantaggio medio;
 - c) zona 'C', corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.
3. La classificazione è aggiornata all'inizio di ogni legislatura regionale ed entro nove mesi dall'insediamento della Giunta regionale al fine di rilevare le trasformazioni intervenute. (4)

Art. 4

(Fondo regionale per la montagna)

1. E' istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano.
2. I progetti possono essere finanziati nell'ambito di un'autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale.
3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate ai territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).(5)
4. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.(6)



Art. 5(7)

(Programmazione per l'attuazione degli interventi di sviluppo dei territori montani)

1. Gli strumenti della programmazione regionale, di cui agli articoli 5, 9 e 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), individuano, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 36 e all'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), gli obiettivi e gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.
2. Con una o più deliberazioni, la Giunta regionale definisce, in applicazione del comma 1, gli specifici strumenti attuativi per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna, nonché, per ciascuno strumento, le modalità e i criteri per assegnare le relative risorse.

Art. 5 bis



(Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine)(8)

1. E' istituito il fondo regionale territoriale per lo sviluppo dei territori montani, destinato al finanziamento di progetti di intervento in aree geograficamente contigue nei territori montani per favorire la ripresa socio-economica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché per agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani.
2. La Regione individua e finanzia, tramite le risorse del fondo di cui al comma 1, progetti sovracomunali di intervento, mediante strategie di sviluppo locale, condivise con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani, favorendo la sinergia di risorse tra enti pubblici e soggetti privati.
3. Il fondo è ripartito nell'ambito dei territori provinciali con almeno il 30 per cento del territorio considerato come montano.
4. Sono esclusi dal fondo il territorio della provincia di Sondrio e quello dei comuni che beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010").
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 34/1978 "Norme sulle procedure

della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2017), acquisiti i pareri della commissione consiliare competente in materia di tutela e sviluppo della montagna e del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7, la Giunta regionale con propria deliberazione approva i criteri per l'individuazione delle aree contigue di cui al comma 1, la disciplina generale per la predisposizione, la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 2, nonché i criteri di riparto tra i territori di cui al comma 3 e le relative ponderazioni.

5 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva gli aggiornamenti e le integrazioni ai criteri e alla disciplina generale di cui al comma 5.**(9)**

6. Per il fondo di cui al comma 1 sono stanziati euro 3.000.000,00 per il 2017, 3.000.000,00 per il 2018 e 3.000.000,00 per il 2019, allocati alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”– Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

7. Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal comma 6 si fa fronte per il 2017 con la riduzione rispettivamente di euro 2.000.000,00 della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, programma 1 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” e di euro 1.000.000,00 della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Altri fondi”– Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per il 2018 e il 2019 con la corrispondente riduzione di euro 3.000.000,00 della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 3 “Altri fondi”– Titolo 2 “Spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2017-2019.

8. All'autorizzazione delle spese per gli anni successivi al 2019 si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.



Art. 6(10)

Art. 7

(Comitato per la montagna)

1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l'organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano.



2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto**(11):**

a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato;

b) dal presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, di cui alla l.r. 19/2008, o da altro presidente di comunità montana lombarda suo delegato;**(12)**



c) dal presidente dell'unione regionale delle province della Lombardia (UPL) o suo delegato;

d) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;

e) da due componenti designati dalla conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r. 1/2000, scelti tra i suoi membri;

f) dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FederBIM) o suo delegato;

g) dal presidente di Unioncamere regionale o suo delegato;

h) dal presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano (CAI) o suo delegato.

3. Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il vice presidente e il segretario.

4. Sono compiti del Comitato, in particolare:
- a) proporre iniziative in favore del territorio montano per l'applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale;
 - b) esprimere un parere sugli interventi per la montagna;
 - c) contribuire ad individuare le linee prioritarie di intervento per la montagna;
 - d) esprimere un parere sui parametri per la classificazione del territorio montano di cui all'articolo 3.
5. Il comitato per la montagna approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati a valere sul fondo regionale per la montagna.
6. Il Comitato assume ogni decisione a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori competenti nelle materie trattate.
7. Il Comitato può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione, nonché attraverso accordi convenzionali, delle aziende e degli enti regionali. Le strutture della Giunta regionale forniscono al Comitato l'appoggio logistico e di personale necessario all'espletamento dei suoi compiti.
8. (13) 
9. (13)

Art. 8

(Attività di ricerca)

1. (14)

2. Al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali del territorio montano la Giunta regionale si avvale, anche tramite consultazioni periodiche, della rete di istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di studio e di ricerca sulle tematiche relative alla montagna e che, di norma, hanno sede sul territorio regionale lombardo.

Art. 9(15)

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità progettuale di soggetti pubblici e privati locali. A questo scopo la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:

- a) i progetti presentati e quelli finanziati tramite le risorse del Fondo regionale per la montagna e del Fondo per le valli prealpine, specificandone gli ambiti di intervento, la distribuzione territoriale e per zone di svantaggio, i soggetti coinvolti e in quale misura essi hanno attivato forme di partenariato e compartecipazione finanziaria;
- b) quali buone pratiche e quali eventuali criticità sono emerse nel corso dell'attuazione della presente legge;
- c) il finanziamento e l'attuazione degli interventi nelle zone omogenee, anche specificando il contributo delle risorse europee alla loro realizzazione;
- d) i risultati conseguiti nel contrastare il fenomeno dello spopolamento e nel valorizzare le attività produttive, turistiche e commerciali locali.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

Art. 10

(Norme di prima attuazione)

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le risorse già assegnate alle comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97 del 1994) e non utilizzate nei tempi stabiliti sono riassegnate alle stesse zone omogenee che le utilizzano in aggiunta alla quota parte relativa al fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 11

(Modifiche e abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
 - a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994)(16);
 - b) il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(17);
 - c) il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978)(18);
 - d) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione' - Collegato 2005)(19).
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione)(20) è aggiunta la seguente:
'c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.'.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(21), le parole: 'la classificazione operata ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994)' sono sostituite dalle seguenti: 'la classificazione operata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale recante 'Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani'.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. La Regione finanzia, per il triennio 2011-2013, l'importo complessivo di € 76.000.000,00, stanziati all'UPB 3.2.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2011-2013, per la realizzazione dei PISL Montagna di cui all'articolo 5, comma 2. Le disponibilità in bilancio sono € 28.500.000,00 per il 2011, € 28.500.000,00 per il 2012 ed € 19.000.000,00 per il 2013.(22)
2. Le comunità montane possono utilizzare, per le spese tecniche connesse alla realizzazione degli investimenti in relazione agli interventi programmati all'interno di ciascun PISL Montagna, fino ad un importo massimo pari al 15 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nell'ambito della quota di riparto destinata alla zona omogenea per l'anno di riferimento.(23)

3. Agli oneri derivanti dall'attività del comitato per la montagna, di cui all'articolo 7, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 'Spese postali, telefoniche e altre spese generali'.
4. Alle spese relative all'attività di ricerca, di cui all'articolo 8, si provvede per l'esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziare annualmente all'UPB 6.5.6.2.293 'Territorio montano e piccoli Comuni'.
5. All'autorizzazione delle altre spese derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

NOTE:

1. Vedi art. 143, comma 1, lett. e) della l.r. 14 luglio 2009, n. 11.
2. Il comma è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lett. j), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
3. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 8 luglio 2015, n. 19.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Vedi anche art. 6, comma 1, della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17.
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
6. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23.
7. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 30 giugno 2026, n. 17.
8. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 34.
9. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 14 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15.
10. L'articolo è abrogato sotto condizione ai sensi dell'art. 24, comma 3, della l.r. 27 giugno 2008, n. 19. La condizione si è realizzata a seguito dell'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Giunta regionale di costituzione delle Comunità montane (decreti nn. 6479/6503 del 26 giugno 2009. Vedi BURL n. 26 del 1 luglio 2009).
11. Vedi art. 5, comma 8 della l.r. 8 luglio 2015, n. 19.
12. La lettera è stata sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
13. Il comma è stato abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. L'abrogazione del comma decorre dall'avvio della X legislatura regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19.
14. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 6, comma 5, lett. b) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. La condizione si è realizzata a seguito della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 marzo 2011, n. 1940 (burl 30 maggio 2011, n. 22, s.o.).
15. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. j), numero 2., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
16. Si rinvia alla l.r. 29 giugno 1998, n. 10 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
17. Si rinvia alla l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
18. Si rinvia alla l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
19. Si rinvia alla l.r. 20 dicembre 2004, n. 36 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
20. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
21. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 2004, n. 11 per il testo coordinato con le presenti modifiche.
22. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 2, lett. e) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
23. Il comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 2, lett. e) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.

Lombardia